

# Rentri Fir digitale e Fir cartaceo: modalità alternative fino a settembre 2026

Come si anticipava nella [circolare Confapi n.142 del 5/03/2026](#), il formulario cartaceo è ammesso quando non si riesca ad utilizzare quello digitale. Si segnala la [pagina sul sito del Rentri](#) a questo dedicata.

Si evidenzia che:

- fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall'art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Si sottolinea che il formato con cui è emesso **il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera**. In particolare:

- se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

(SN/am)